

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO AIDIPRO

Approvato il 17 novembre 2022 in assemblea nazionale

Art. 1 - denominazione, sede e durata

1. Il Sindacato AidiPro è retto dallo statuto e dall'atto costitutivo approvati in data 24 febbraio 2019 e registrati alla Agenzia delle Entrate di Monza il 26 febbraio 2019 con numero 5633 serie IT e disciplinato dal seguente regolamento.
2. Il Sindacato ha un logo proprio ed un acronimo (AidiPro) utilizzabili per fini istituzionali da tutti i dirigenti e previa autorizzazione del Consiglio Esecutivo Nazionale per altre finalità.

Art. 2 - scopo e attività

1. Il Sindacato sta in giudizio, costituendosi parte civile in persona del Segretario Nazionale e del Segretario Regionale, nei procedimenti per esercizio abusivo della professione di Igienista Dentale e, comunque, in quelli per reati che ledono gli interessi della categoria.
2. Il Sindacato può agire in giudizio per la tutela degli iscritti nei casi di concorrenza sleale subiti dai singoli o della categoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2601 del codice civile.
3. Il Sindacato realizza attività sindacale e culturale anche a mezzo di organi ufficiali di stampa o di informazione e comunicazione.

Art. 3 - domanda di ammissione

1. L'iscrizione al Sindacato avviene su base volontaria e per domanda scritta da parte dell'interessato, l'iscrizione è subordinata alla approvazione del Consiglio Esecutivo Nazionale previa verifica del pagamento della quota annuale e dei requisiti di iscrizione (abilitazione all'esercizio professionale di igienista dentale ed iscrizione all'albo).
2. La domanda scritta deve essere redatta su apposito modulo approvato dal Consiglio Esecutivo Nazionale.
3. Alla domanda di iscrizione va allegato il certificato di iscrizione all'Albo professionale di appartenenza o autocertificazione secondo le norme di Legge.

4. Nel caso in cui la domanda sia respinta Il Consiglio Esecutivo Nazionale ne dà comunicazione scritta all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento e con altro mezzo con data certa di ricezione.
5. Il diniego di accettazione pu essere impugnato dall'interessato con ricorso scritto inviato con raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione al Collegio Nazionale dei Probiviri del Sindacato che decide, in via definitiva, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
6. Per i soci di associazioni scientifiche di Igienisti Dentali che con AidiPro stipulino un protocollo di intesa per la tutela sindacale dei propri iscritti, è comunque obbligatoria da parte degli interessati la presentazione della domanda di iscrizione, qualunque sia il tipo di accordo sul costo di iscrizione.
7. La quota di iscrizione annuale è stabilita dall'esecutivo nazionale al momento della redazione del bilancio preventivo per l'esercizio annuale di riferimento.

Art. 4 – perdita della qualifica di socio

Perde la qualifica di socio chi non rinnova la quota annuale al Sindacato o alle associazioni con le quali è in atto un protocollo di intesa così come previsto dall'art. 3 comma 6 del presente regolamento.

Art. 5 – disposizioni disciplinari

1. La denuncia nei confronti di un Socio per presunto comportamento contrario ai principi, agli scopi, allo spirito ed alle scelte del Sindacato, nonché alle norme di cui allo Statuto ed al Regolamento, può essere presentata da uno o più soci o da parte di un Organo del Sindacato e va inviata con lettera raccomandata al Consiglio Esecutivo Nazionale che la trasmette senza ritardo al Collegio nazionale dei Probiviri;
2. Il Presidente del Collegio, ricevuta la denuncia, ne dà comunicazione immediata per iscritto all'interessato. La comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti.
3. Lo stesso Presidente, ovvero un componente del Collegio da lui designato, raccoglie le opportune informazioni e i documenti che reputa necessari ai fini dell'istruttoria. Deve altresì, con l'assistenza del segretario del Collegio, ascoltare l'interessato, previa sua convocazione, il quale potrà comunque presentare memorie scritte e produrre documenti. Dell'audizione è redatto verbale, controfirmato dall'interessato.

4. Terminata l'istruttoria, colui che l'ha condotta riferisce al Collegio per le conseguenti deliberazioni. Il Collegio, se la denuncia risulta manifestamente infondata o irrilevante, archivia il caso e ne dà comunicazione all'interessato ed al denunciante. Diversamente, il Presidente fissa la data e la sede della seduta in cui sarà discusso il caso, nomina in seno al Collegio il relatore e dispone la citazione del Socio incolpato e cura che del giorno della seduta sia data comunicazione al denunciante, invitandolo a comparire.

5. La citazione è notificata, a pena di nullità, all'incolpato almeno 20 giorni prima della seduta. Essa deve contenere: a) Le generalità dell'incolpato;

b) La menzione circostanziata degli addebiti;

c) L'indicazione del luogo, giorno ed ora della comparizione;

d) L'avvertimento che l'incolpato potrà prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia e, entro 5 giorni dalla data della seduta, presentare memorie difensive e produrre documenti;

e) L'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Collegio, si procederà al giudizio in sua assenza;

f) La data e la sottoscrizione del Presidente.

6. Nella seduta il relatore espone i fatti e le risultanze emerse nell'istruttoria; vengono quindi sentiti il denunciante e l'incolpato, ove siano presenti, i quali sottoscrivono il verbale. Chiusa la trattazione il Collegio decide, con provvedimento non impugnabile.

7. Per ogni seduta è redatto apposito verbale il quale contiene:

a) Il giorno, mese ed anno;

b) I nomi dei componenti il Collegio;

c) I giudizi esaminati e le questioni trattate;

d) I provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento. I dispositivi delle decisioni sono riportati a verbale.

8. La decisione è redatta dal relatore e deve contenere una concisa esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui si è formata e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Essa è depositata in originale e protocollata negli uffici della segreteria del Collegio e notificata immediatamente all'interessato e al denunciante, a cura della segreteria del Collegio.

Art. 6 - convocazione, modalità di voto e maggioranze dell'Assemblea nazionale

1. L'avviso di convocazione può avvenire per via telematica all'indirizzo pec o di posta elettronica fornito dal socio (che si impegna a comunicare eventuali

cambiamenti) entro 20 (venti) giorni liberi prima della data stabilita per la convocazione ordinaria o straordinaria, e 5 (cinque) giorni liberi prima della data fissata per la convocazione straordinaria urgente.

2. Ogni socio ha diritto di esprimere un voto e pu presentare un massimo di 1(UNA) delega

Art. 7 – identificazione degli organi elettivi

- 1) organi elettivi nazionali: sono organi elettivi nazionali il Segretario Nazionale, il Consiglio Esecutivo Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, il Collegio Nazionale dei Probiviri.
- 2) organi elettivi regionali sono: il segretario regionale.

Art. 8 – elezione del Segretario Nazionale

1) il segretario nazionale è eletto dalla assemblea nazionale convocata in via ordinaria ogni tre anni, la convocazione della assemblea elettiva deve avvenire almeno 6 mesi prima della scadenza naturale del mandato al fine di garantire un passaggio di consegne congruo ed ottimale tra il Segretario Nazionale uscente e quello entrante.

2) la votazione avviene in forma segreta;

hanno diritto di voto tutti i soci in regola con l'iscrizione al Sindacato al momento della convocazione della assemblea elettiva;

3) ogni socio può rappresentare un massimo di una delega in sede elettiva e deve attenersi alle indicazioni dei deleganti a garanzia della loro volontà di voto; 5) possono candidarsi alla carica di Segretario Nazionale tutti i soci in regola con la quota di iscrizione al Sindacato al momento della convocazione della assemblea elettiva e che abbiano completato un mandato da componente del consiglio esecutivo nazionale o da segretario regionale.

4) la candidatura deve essere presentata almeno dieci (10) giorni prima della scadenza del mandato del segretario in carica ed in ogni caso dopo comunicazione di apertura del processo elettivo inviata dallo stesso.

5) risulta eletto il candidato segretario nazionale che riceve più voti.

6) il segretario nazionale può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi;

7) Se nel corso del mandato il segretario rinuncia all'incarico ovvero in caso di dimissioni od ancora in caso di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei voti totali in assemblea, le relative funzioni vengono assunte *ad interim* dal vicesegretario che deve convocare le elezioni entro 30 giorni dall'inizio della

vacatio convocando l'assemblea nazionale per la nomina del nuovo Segretario Nazionale.

Art. 9 - elezione del Consiglio Esecutivo Nazionale

- 1) il consiglio esecutivo nazionale è eletto dalla assemblea nazionale convocata in via ordinaria ogni tre anni, la convocazione della assemblea elettiva deve avvenire almeno 6 mesi prima della scadenza naturale del mandato al fine di garantire un passaggio di consegne congruo ed ottimale tra l'Esecutivo Nazionale uscente e quello entrante.
- 2) la votazione avviene in forma segreta;
- 3) hanno diritto di voto tutti i soci in regola con l'iscrizione al Sindacato al momento della convocazione della assemblea elettiva;
- 4) ogni socio può rappresentare un massimo di una delega in sede elettiva e deve attenersi alle indicazioni dei deleganti a garanzia della loro volontà di voto; 5) possono candidarsi alla carica di componente del consiglio esecutivo nazionale tutti i soci in regola con la quota di iscrizione al momento della convocazione della assemblea elettiva;
- 6) la candidatura deve essere presentata almeno dieci (10) giorni prima della scadenza del mandato del consiglio esecutivo nazionale in carica ed in ogni caso dopo comunicazione di apertura del processo elettivo inviata dal segretario nazionale;
- 7) risultano eletti gli otto candidati che ricevono più voti;
- 8) i componenti del consiglio esecutivo nazionale possono essere eletti per un massimo di tre mandati consecutivi;
- 9) alla prima riunione del Consiglio Esecutivo Nazionale il segretario nazionale di intesa con gli eletti affida gli incarichi di:
 - vicesegretario nazionale;
 - tesoriere;
 - consiglieri nazionali con deleghe specifiche.

Art. 10 - elezione dei componenti interni del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

- 1) i due componenti interni del collegio nazionale sono eletti dalla assemblea nazionale convocata in via ordinaria ogni tre anni, la convocazione della assemblea elettiva deve avvenire almeno 6 mesi prima della scadenza naturale del mandato al fine di garantire un passaggio di consegne congruo ed ottimale tra il collegio dei Revisori uscente e quello entrante.
- 2) la votazione avviene in forma segreta;

- 3) hanno diritto di voto tutti i soci in regola con l'iscrizione al Sindacato al momento della convocazione della assemblea elettiva;
- 4) ogni socio può rappresentare un massimo di una delega in sede elettiva e deve attenersi alle indicazioni dei deleganti a garanzia della loro volontà di voto;
- 5) 5) possono candidarsi alla carica di componente del collegio nazionale dei revisori dei conti tutti i soci in regola con la quota di iscrizione al momento della convocazione della assemblea elettiva;
- 6) la candidatura deve essere presentata almeno dieci (10) giorni prima della scadenza del mandato del consiglio esecutivo nazionale in carica ed in ogni caso dopo comunicazione di apertura del processo elettivo inviata dal segretario nazionale.
- 7) risultano eletti i due candidati che ricevono più voti,
- 8) i componenti eletti del collegio nazionale dei revisori dei conti non possono ricoprire nessuna altra carica all'interno del Sindacato.
- 9) i componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 11 - elezione dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri

- 1) i componenti del collegio nazionale dei probiviri sono eletti dalla assemblea nazionale convocata in via ordinaria ogni tre anni, la convocazione della assemblea elettiva deve avvenire almeno 6 mesi prima della scadenza naturale del mandato al fine di garantire un passaggio di consegne congruo ed ottimale tra il collegio nazionale dei Probiviri uscente e quello entrante.
- 2) la votazione avviene in forma segreta;
- 3) hanno diritto di voto tutti i soci in regola con l'iscrizione al Sindacato al momento della convocazione della assemblea elettiva;
- 4) ogni socio può rappresentare un massimo di una delega in sede elettiva e deve attenersi alle indicazioni dei deleganti a garanzia della loro volontà di voto;
- 5) possono candidarsi alla carica di componente del collegio nazionale dei probiviri tutti i soci in regola con la quota di iscrizione al momento della convocazione della assemblea elettiva;
- 6) La candidatura deve essere presentata almeno dieci (10) giorni prima della scadenza del mandato del consiglio esecutivo nazionale in carica ed in ogni caso dopo comunicazione di apertura del processo elettivo inviata dal segretario nazionale.
- 7) risultano eletti i tre candidati che ricevono più voti: il primo degli eletti ricopre il ruolo di Presidente del Collegio;
- 8) i componenti eletti del collegio nazionale dei probiviri non possono ricoprire nessuna altra carica all'interno del Sindacato.

- 9) i componenti del consiglio nazionale dei probiviri possono essere eletti per un massimo di tre mandati consecutivi;
- 10) in sede di seduta disciplinare il Presidente del Collegio designa, tra i componenti, un Segretario che lo assisterà per lo svolgimento della seduta e per la relativa verbalizzazione.

Art. 12 - elezione del Segretario Regionale

- 1) il segretario regionale è eletto dalla assemblea regionale convocata in via ordinaria ogni tre anni, la prima convocazione della assemblea regionale poiché ancora non eletto il segretario regionale, sarà effettuata del segretario nazionale;
- 2) compongono l'assemblea regionale tutti i soci di una regione specifica in regola con l'iscrizione al Sindacato al momento della convocazione della assemblea elettiva e gli stessi hanno diritto di voto;
- 3) la votazione avviene in forma segreta;
- 4) ogni socio può rappresentare un massimo di una delega in sede elettiva e deve attenersi alle indicazioni dei deleganti a garanzia della loro volontà di voto; 5) possono candidarsi alla carica di Segretario regionale tutti i soci della regione specifica in regola con la quota di iscrizione al Sindacato al momento della convocazione della assemblea elettiva.
- 6) La candidatura deve essere presentata almeno dieci (10) giorni prima della data di convocazione della assemblea elettiva regionale ed in ogni caso dopo comunicazione di apertura del processo elettivo inviata dal segretario nazionale.
- 7) risulta eletto il candidato segretario regionale che riceve più voti;
- 8) il segretario regionale può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi;
- 9) il Segretario Regionale ha facoltà di dare deleghe tra i soci della sua regione in regola con la quota associativa al fine di aiutarlo ad espletare al meglio il mandato, per i delegati non è previsto emolumento o rimborso;
- 10) il segretario regionale eletto costituisce insieme a tutti gli altri i segretari regionali il Comitato Centrale Nazionale